



OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231

di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Giugno 2025

I principali aggiornamenti in materia di 231 dello scorso mese.

Riforma doganale: l'ADM chiarisce l'efficacia retroattiva delle nuove soglie del contrabbando



La Circolare n. 14/2025 recentemente emanata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che le disposizioni del D.lgs. 141/2024, così come recentemente modificate dall'art. 17 D.lgs. n. 81/2025, che ha previsto un innalzamento della soglia per la rilevanza penale delle violazioni doganali aventi ad oggetto diritti di confine diversi dal dazio, si applicano retroattivamente anche a condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della riforma.

L'art. 96 co. 1 D.lgs. 141/2024, nella versione previgente, per le violazioni doganali, in assenza di circostanze aggravanti di cui all'art. 88 co. 2 lett. da a) a d), prevedeva l'applicazione della sanzione amministrativa in luogo di quella penale, qualora l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, non fosse superiore a 10.000 euro.

Ora, a seguito del D.lgs. 81/2025 entrato in vigore lo scorso 13 giugno, la soglia di rilevanza penale, mentre è rimasta ferma a 10.000 euro per le violazioni che concernono i dazi doganali, è stata

innalzata ad euro 100.000 per i diritti di confine diversi dal dazio.

Come spiega l'ADM nella sua circolare, *"la modifica del comma 1 dell'articolo 96 è volta a garantire agli operatori economici, sanzioni amministrative proporzionali e ad evitare taluni possibili effetti distorsivi della riforma, quali, in particolare, l'aumento significativo dei procedimenti penali attribuibile alla previsione di un'unica soglia di punibilità di 10.000 euro per dazi e diritti diversi dai dazi (ad esempio, IVA)".*

Poiché la modifica in esame introduce un trattamento più favorevole, prevedendo – nei casi in cui i diritti di confine diversi dal dazio siano compresi tra 10.001 e 100.000 euro – una sanzione amministrativa in luogo di quella penale, essa trova applicazione retroattiva per tutte le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche in argomento, ancorché accertate successivamente, nonché, più in generale, ai procedimenti ancora in corso o non ancora definiti con decisione definitiva. Ciò in conformità al principio del favor rei sancito dall'art. 2 commi 2 e 4 c.p.

L'inapplicabilità del sequestro preventivo impeditivo all'ente



Abstract

La Corte di cassazione, Sesta Sezione Penale, con la sentenza n. 19717 del 27 maggio 2025 ha escluso l'applicabilità del sequestro preventivo impeditivo disciplinato dall'art. 321 co. 1 c.p.p. nei confronti di un ente responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Il caso

Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha presentato al Giudice per le Indagini Preliminari richiesta di applicazione di sequestro preventivo impeditivo nei confronti di una Società in Accomandita Semplice, i cui soci risultavano essere indagati per il reato di cui all'art. 40 co. 1 lett. c) e 45 D.lgs. 504/1995 – per aver destinato ad uso privato carburante agricolo ad aliquota agevolata – e per plurimi reati di corruzione propria in concorso con appartenenti alle forze dell'ordine.

Il Giudice per le Indagini Preliminari e, successivamente, il Tribunale di Trani hanno rigattato la richiesta del Pubblico Ministero evidenziando che:

- i. l'art. 44 D.lgs. 504/1995 prevede solo la confisca dei prodotti e dei mezzi utilizzati per commettere il reato e non anche il sequestro dell'azienda, e che in relazione al reato di corruzione è prevista la sola

confisca del prezzo e del profitto del reato;

- ii. in relazione alla società non sono rinvenibili esigenze cautelari in ragione del fatto che anche il pericolo di reiterazione dei reati è stato inibito mediante l'applicazione di misure cautelari personali nei confronti dei soci.

Il ricorso

Avverso il rigetto del Tribunale di Trani ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica evidenziando che al momento del rigetto da parte del Tribunale di Trani il GIP aveva revocato le misure cautelari personali nei confronti dei soci, di conseguenza si sarebbe dovuto rivalutare il rischio di reiterazione del reato.

A ciò il Procuratore ha aggiunto che il pericolo di recidiva in relazione al sequestro preventivo impeditivo non può essere escluso in ragione dell'intervenuta applicazione di altra misura cautelare personale.

La decisione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato in ragione del fatto che il Procuratore non ha fornito chiarimenti in merito al capo di incolpazione nei confronti dell'ente e, di conseguenza, il *fumus commissi delicti* in relazione al quale deve valutarsi l'applicabilità della misura cautelare reale.

Tuttavia, la Corte ha colto l'occasione per valutare l'applicabilità del sequestro preventivo impeditivo all'ente indagato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

A tal proposito la Corte ha richiamato la copiosa dottrina che ritiene che *"il sequestro preventivo applicabile nei confronti delle società – la cui disciplina è dettata dall'art. 53 d.lgs. n. 231 – sia,*

nonostante la comune denominazione, assolutamente diverso per finalità, ambito di applicazione e regolamentazione dall'omologa misura cautelare disciplinata dal codice di procedura penale".

Ad opinione dei giudici di legittimità il fatto che l'art. 53 **non preveda espressamente la possibilità che nel procedimento nei confronti di un ente collettivo possano essere sottoposte a sequestro cose pertinenti al reato**" letto alla luce del mancato richiamo dell'art. 321 co. 1 c.p.p. hanno da sempre fatto ritenere che il **cd. sequestro impeditivo non possa essere disposto nei confronti di una società** ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001.

Dunque, ad opinione dei giudici della Suprema Corte, il legislatore in sede di D.lgs. 231/2001 **"non solo non ha lasciato alcun dubbio circa l'esclusione del sequestro preventivo di cui al comma primo dell'art. 321 c.p.p. dal novero delle misure cautelari adottabili nei confronti degli enti collettivi, ma ha anche dato conto delle ragioni che fondano e giustificano tale scelta, attraverso un chiaro dato testuale, di cui è obbligatorio tenere conto"**.

Il pagamento del debito tributario ridotto a seguito di accordo di ristrutturazione comporta l'estinzione del reato¹



La causa di non punibilità di cui all'art. 13 D.lgs. 74/2000 opera anche quando la somma versata all'Erario prima dell'apertura del dibattimento non corrisponde all'importo totale originariamente accertato ed oggetto di contestazione in sede penale, ma ad un importo (anche considerevolmente) inferiore, rideterminato nell'ambito di un accordo con l'amministrazione finanziaria intervenuto nella procedura di ristrutturazione del debito.

Il principio, espresso dal Tribunale di Lecco nel procedimento che vedeva imputati i due amministratori (di diritto e di fatto) di una società per azioni in ragione dell'omesso versamento dell'IVA per tre annualità, rappresenta un'interpretazione innovativa della legge, che apre al riconoscimento dell'incidenza, anche in sede penale, degli accordi stipulati con l'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di specie, la società in crisi aveva avviato, in epoca antecedente all'inizio del processo, il percorso di ristrutturazione del debito disciplinato dall'art. 182-bis L.F. (ora art. 57 CCII), così addivenendo ad un accordo con l'Erario grazie al quale il debito IVA originariamente dovuto (pari a quasi 4 milioni di Euro) era stato ridotto fino al 22% del valore iniziale.

¹ Il presente contributo è stato redatto in collaborazione con l'Osservatorio Giustizia Tributaria nell'ambito della rubrica mensile "Focus Penale Tributario".

Prima dell'apertura del dibattimento, il debito tributario, seppure nella sua misura ridotta, era stato integralmente corrisposto all'amministrazione, le cui pretese potevano dunque ritenersi soddisfatte.

Sposando la tesi difensiva, il Tribunale di Lecco ha riconosciuto nel versamento della somma ridotta la piena soddisfazione della finalità perseguita dall'art. 13 D.lgs. 74/00, ovvero quella di favorire il recupero degli importi da parte dell'Erario premiando coloro che dimostrano di voler collaborare.

L'apertura al riconoscimento dell'incidenza in sede penale dell'accordo intervenuto tra le parti nell'ambito della ristrutturazione del debito rappresenta un importante, precedente potenzialmente rilevante per molte aziende italiane.

Infatti, le imprese che si trovano in condizioni di crisi e hanno integrato un reato omissivo potrebbero avvalersi degli strumenti messi a disposizione dal Codice della crisi per beneficiare di una rilevante riduzione del debito erariale, trovandosi perciò nelle condizioni di poter adempiere entro il dibattimento e così evitare le conseguenze penali delle omissioni.

La decisione assunta dal Tribunale di Lecco fonda le sue basi su alcuni principi già in precedenza espressi dalla Cassazione in materia di esecuzione della confisca ex art. 12-bis D.lgs. 74/00, che sono stati estensivamente applicati dal Giudice leccese per decidere il caso sottoposto al suo vaglio.

In particolare, nella recente sentenza n. 44519/2024, la terza sezione della Corte aveva accolto la richiesta di riduzione dell'importo da sottoporre a confisca quale profitto del reato di cui all'art. 10-ter D.lgs. 74/00, essendo intervenuto dopo la condanna un accordo di

ristrutturazione del debito tributario che ne aveva rideterminato il *quantum* al 15% rispetto all'importo originario.

Merita in questa sede richiamare alcuni passaggi del ragionamento formulato dai giudici di legittimità nella sentenza richiamata, vista la loro rilevanza ai fini della comprensione del sostrato giuridico che ha sorretto anche la decisione del Tribunale di Lecco.

La Corte sottolineava, innanzitutto, che l'accordo con l'Amministrazione finanziaria non potesse ritenersi produttivo di effetti solo in ambito amministrativo, dovendo riconoscersi la sua portata incisiva per la determinazione dell'imposta evasa anche in ambito penale e, quindi, la sua incidenza sul *quantum* del profitto del reato confiscabile.

Con l'accordo di ristrutturazione del debito il creditore effettua, infatti, una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie e dello stato di crisi in cui lo stesso si trova, che si sostanzia nella rinuncia ad alcuni diritti (in particolare, alla riscossione della totalità del credito).

Tale accordo, quando intervenuto con l'Amministrazione finanziaria sotto forma di transazione fiscale ex art. 182-ter L.F., incide direttamente sull'entità del debito erariale, che subisce una modifica quantitativa, incidendo, di conseguenza, anche sul profitto del reato e, con esso, sulla somma da assoggettare a confisca.

La confisca, infatti, non può che corrispondere al profitto del reato, sicché se, in forza di un accordo di ristrutturazione del debito, questo viene rideterminato, non può essere mantenuta la confisca nel suo *quantum* originario, pena la violazione del principio di proporzionalità.

"Ragionando a contrario, – osserva la Corte – verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa".

Un'altra recente pronuncia della Suprema Corte parimenti rilevante ai fini del presente contributo è la n. 1237 del 2024, che ha avuto ad oggetto i temi della rilevanza dell'omologazione del concordato preventivo ai fini della configurabilità e punibilità del reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. 74/00, nonché della determinazione del profitto in tal caso confiscabile e dell'applicazione e mantenimento del sequestro strumentale alla confisca di tale profitto.

Quanto al primo tema, la Cassazione ha affermato che l'omologazione del concordato esclude il reato omissivo solo se intervenuta prima della data di scadenza dei termini per il versamento delle ritenute.

Quanto al secondo tema la Cassazione ha affermato l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 13 nel caso in cui all'omologa faccia seguito, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'integrale pagamento dell'importo così come rideterminato nell'atto omologato.

Posto, infatti, che il concordato preventivo omologato ha efficacia liberatoria per l'imprenditore nei confronti di tutti i creditori, e quindi anche dell'Amministrazione finanziaria, non sembra coerente ritenere lo stesso irrilevante ai fini dell'integrazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 74 del 2000.

La causa di non punibilità in parola, infatti, *"risponde all'esigenza di assicurare un'efficace attività di riscossione da parte*


dell'Amministrazione finanziaria, nonché allo scopo pratico di incentivare la definizione delle pendenze con il Fisco mediante adempimento volontario di quanto dovuto".

L'opzione ermeneutica alla quale ha aderito la giurisprudenza richiamata non risulta in contrasto con il dato letterale dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 74/00, che infatti non sembra richiedere l'integrale pagamento del debito, senza alcuna possibilità di "riduzione" degli importi da versare.

Nota a tal proposito la Cassazione che, se il legislatore avesse voluto escludere qualunque possibilità di "ridefinizione" e "riduzione" degli importi da versare, si sarebbe limitato a richiedere l'integrale pagamento del debito, senza aggiungere la specificazione relativa agli *"importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso"*.

In conclusione, la recente evoluzione giurisprudenziale sul punto, sfociata nella sentenza del Tribunale di Lecco, dimostra la tendenza crescente all'adozione di interpretazioni favorevoli al contribuente, volte ad evitare la duplicazione delle sanzioni e una sproporzionata repressione delle condotte che integrano, contemporaneamente, violazioni di natura penale e tributaria.

I reati contro gli animali tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001



Nel solco dell'art. 9 della Costituzione e della normativa europea, lo scorso 29 maggio è stato approvato il DDL 1308/2025 che ha modificato la normativa in tema di reati contro gli animali.

Nello specifico, è stato modificato il titolo IX bis del Libro Secondo del Codice Penale prima rubricato "Dei delitti contro il sentimento degli animali" e ora, chiaro segnale del mutamento del bene giuridico tutelato e del riconoscimento degli animali come esseri senzienti, rinominato "Dei delitti contro gli animali".

Il nuovo provvedimento normativo ha modificato alcune fattispecie penali già esistenti (art 544 bis c.p., 544 ter c.p., 544 quater c.p. 544 quinque c.p.) inasprendone le pene e introducendo al contempo specifiche aggravanti.

Ciò premesso, riveste un particolare interesse l'art. 8 del DDL sopra citato il quale inserisce i reati contro gli animali tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001.

In particolare, è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 un nuovo art. 25 undevices dal titolo "Reati contro gli animali" all'interno del quale si rinvengono i seguenti reati: uccisione degli animali, maltrattamento degli animali, organizzazione di combattimento tra animali, utilizzo di animali in spettacoli o manifestazione vietate, diffusione di immagini di violenze tramite strumenti informatici per i quali sono state

previste pene pecuniarie e interdittive particolarmente severe.

L'introduzione del nuovo articolo 25 undevices deve essere dunque attenzionato da parte delle imprese che operano in settori legati alla gestione, alla cura e al commercio degli animali e dunque, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dalle aziende agricole o zootechniche, dalle aziende che organizzano spettacoli con il coinvolgimento di animali o, ancora, considerando la nuova fattispecie connessa alla diffusione di immagini di violenza nei confronti degli animali, dalle aziende che coinvolgono gli animali in spot pubblicitari.

In un'ottica di compliance, ne deriva la necessità per le aziende sopra citate di eseguire un nuovo risk assessment, di implementare i propri modelli di organizzazione nonché di attenzionare e revisionare, laddove necessario, le proprie policy e procedure interne al fine di accertare l'efficacia e la conformità dei propri sistemi preventivi interni alle nuove fattispecie di reato.

Rischio di infiltrazioni criminali e «self cleaning» preventivo: il ruolo del Modello 231



È stato pubblicato il Documento "Rischio di infiltrazioni criminali e «self cleaning» preventivo: il ruolo del Modello 231", pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e dalla

Fondazione Nazionale di Ricerca e curato dalla Commissione "Compliance e MOG d.lgs. 231/2001 per aziende sottoposte a misure di prevenzione CAM".

L'obiettivo finale del Documento è quello di "offrire un quadro operativo e interpretativo utile ai professionisti che a vario titolo – consulenti, componenti degli Organismi di Vigilanza – sono

chiamati a supportare le imprese nell'attività di implementazione di sistemi 231 in ottica di self cleaning preventivo".

Si tratta di uno strumento utile che offre chiavi di lettura concrete ai fini della redazione di sistemi di compliance e – segnatamente – dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e dell'attività propria degli Organismi di Vigilanza.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Francesco Rubino

Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231

Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi

Osservatorio 231





OSSERVATORIO COMPLIANCE 231

di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-231.it